

REGIONE TOSCANA**Consiglio Regionale**

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
RELATIVE A NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DA EFFETTUARE NEL
PRIMO SEMESTRE 2024**

*ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della regione)*

Avvertenze e modalità di presentazione della candidatura

1. AVVERTENZE

1.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è pubblicato il presente avviso pubblico per la presentazione di candidature relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, di seguito indicate, da effettuare nel **primo semestre 2024**.

1.2. Qualora si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nel presente elenco, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, potranno essere pubblicati avvisi integrativi.

1.3. Per le cariche di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, l'articolo 5 bis della legge regionale n. 5/2008 ha istituito l'elenco regionale dei revisori legali. L'iscrizione nel predetto elenco ha validità per tutte le nomine e designazioni relative agli incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 5/2008. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107, ha stabilito le modalità di richiesta di iscrizione da parte degli interessati (iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) tramite accesso ad apposita piattaforma telematica, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.toscana.it/candidature/>.

1.4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 5/2008, il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari o da ciascun consigliere o dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto. Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 5/2008 (candidature presentate a seguito del presente avviso).

1.5. L'avviso indica il numero di componenti nominati o designati dal Consiglio regionale, i requisiti occorrenti e le specifiche incompatibilità relative a ogni singola nomina/designazione, ai sensi delle disposizioni normative vigenti alla data della presente pubblicazione. Per tutte le nomine e designazioni, tranne nei casi evidenziati nell'avviso, trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli artt. 10, 10 bis, 11, 12 e 13; le cause di esclusione e di incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l'esercizio degli incarichi in essi contenuti sono da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente, entro la data di effettuazione della nomina o designazione.

1.6. Per gli amministratori delle società valgono, altresì, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

1.7. Trovano, inoltre, applicazione le eventuali disposizioni normative che possano intervenire a riguardo di ciascuna nomina o designazione in seguito alla pubblicazione del presente avviso.

1.8. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001).

1.9. L'importo degli emolumenti corrisponde a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. Nel caso di assenza di dati si fa riferimento a incarichi a titolo gratuito ovvero per i quali non è stato ancora determinato l'importo spettante. Sono fatte salve eventuali variazioni sopravvenute o non rese note dagli enti eroganti gli emolumenti, nonché specifiche disposizioni normative che disciplinino diversamente i compensi, anche con riferimento ai requisiti soggettivi dei nominati.

1.10. Il Consiglio regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine e designazioni di cui al presente elenco qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

2.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, la proposta di candidatura può essere presentata da:

- a. organizzazioni sindacali regionali;
- b. associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
- c. università ed istituti di ricerca della Toscana;
- d. ordini professionali aventi sede in Toscana;
- e. persona direttamente interessata alla candidatura.

2.2. La proposta di candidatura, redatta in carta semplice e indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, deve essere:

- formulata utilizzando **esclusivamente** l'apposita modulistica reperibile nel sito web della Consiglio regionale della Toscana all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=scadenzario>

Oltre alla modulistica compilata, dovranno essere allegati il curriculum degli studi e delle esperienze professionali e la copia di un documento di identità in corso di validità;

- trasmessa in via telematica **esclusivamente** mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC): il proponente deve trasmettere la proposta di candidatura all'indirizzo PEC **consiglioregionale@postacert.toscana.it**, indicando come oggetto "Candidatura per la nomina/designazione in qualità di (seguita dalla denominazione dell'incarico per il quale viene proposta la candidatura)".

2.3. Non si dovrà procedere all'inoltro della candidatura in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche. Soltanto in casi di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è possibile il ricorso all'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

2.4. **La documentazione (modulistica compilata e sottoscritta, curriculum degli studi e delle esperienze professionali e copia di un documento di identità in corso di validità) deve essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata e deve essere trasmessa utilizzando il formato PDF/A. La dimensione massima complessiva dei file allegati, consentita dal sistema, è di 40 MB.**

2.5. **La candidatura deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE la data indicata nel presente avviso quale TERMINE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE. A tal fine, fa fede la data e l'ora di consegna della candidatura che risulta nella "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto termine.**

Qualora il termine scada in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo nel quale gli uffici sono chiusi, esso è prorogato di diritto al giorno lavorativo seguente di apertura degli uffici.

2.6. Il proponente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione della candidatura da parte del Consiglio regionale della Toscana, attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.

2.7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati da parte del soggetto che presenta la candidatura, per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, per cause tecniche non imputabili ai sistemi del Consiglio regionale della Toscana o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato.

2.8. L'Amministrazione si riserva di procedere all'eventuale ammissione nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della candidatura o di mancanza di copia del documento di identità, qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il proponente risulti identificabile in modo certo.

2.9. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili, al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

2.10. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2.11. Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, per cui, in caso di scadenza dei termini della loro validità nel corso del procedimento di nomina/designazione, le dichiarazioni medesime dovranno essere rinnovate.

2.12. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000; è, inoltre, disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 445/2000.

3. COMUNICAZIONI

3.1. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato nei punti seguenti, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana alla sezione "*Consiglio – Leggi atti documenti – Nomine*". Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

3.2. I provvedimenti di nomina e/o designazione sono pubblicati nella Parte Seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.

3.3. I candidati sono tenuti, per tutta la durata della procedura, al fine di acquisire le informazioni necessarie, a consultare il sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.

3.4. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella proposta di candidatura, devono essere comunicate tempestivamente.

3.5. I soli candidati, le cui proposte di candidatura saranno ritenute non ammissibili, riceveranno apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione.

3.6. I soli candidati nominati e/o designati riceveranno apposita comunicazione di notifica.

AREZZO FIERE E CONGRESSI S.R.L.

Normativa di riferimento: L.R. 27/01/1995, n. 12
Statuto della Società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 3	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2024*
	Termine di presentazione candidature:	15/02/2024

* L'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 da parte dell'Assemblea dei soci.

L'articolo 15 dello statuto della Società prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea dei soci; in alternativa, qualora l'Assemblea dei soci decida in tal senso, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, di cui massimo tre in rappresentanza dei soci pubblici nel rispetto dei limiti di legge.

Il numero dei componenti, sopra indicato, quali membri designati dal Consiglio regionale della Toscana, è riferito al mandato dell'organo amministrativo in corso di svolgimento per gli esercizi sociali 2021-2022-2023.

Non risultano in vigore patti parasociali, pertanto, il numero dei rappresentanti da designare potrebbe subire variazioni. Inoltre, qualora l'Assemblea dei soci decida di affidare l'amministrazione della società a un amministratore unico, la designazione non avrà luogo.

DURATA: Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto della Società, gli amministratori durano in carica fino a un massimo di tre esercizi e sino alla data di approvazione del bilancio. L'articolo 2383, comma secondo, del codice civile dispone che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TOSCANA NORD

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 13/05/2024
	Termine di presentazione candidature: 28/02/2024

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione. L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018). L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio. L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile. Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 16/05/2024
	Termine di presentazione candidature: 04/03/2024

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione. L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018). L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio. L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 3, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile. Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 16/05/2024
	Termine di presentazione candidature: 04/03/2024

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione. L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018). L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio. L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 4, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile. Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 13/06/2024
	Termine di presentazione candidature: 01/04/2024

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione. L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 5, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 5, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018). L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio. L'articolo 17, comma 5, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 5, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile. Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 16/05/2024
	Termine di presentazione candidature: 04/03/2024

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione. L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 6, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 6, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018). L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio. L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 6, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile.

Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 16/05/2024
	Termine di presentazione candidature: 04/03/2024

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione. L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 7, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 7, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018). L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio. L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 7, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile.

Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 7, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER ONLUS

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 3
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 14/05/2024
	Termine di presentazione candidature: 29/02/2024

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione, è composto dal Presidente e da un numero di componenti variabile da dieci a sedici stabilito dal Presidente stesso, di cui un membro designato dalla Regione Toscana; i consiglieri rimangono in carica per tre anni con esercizio pieno dei poteri finché non sono sostituiti e sono rieleggibili.

Requisiti: -----**Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:** -----**Emolumenti:**

La carica di consigliere di amministrazione, ivi compresa quella di presidente, è gratuita, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione.

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE

Normativa di riferimento: Statuto della Società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2024*
		Termine di presentazione candidature:	15/02/2024

* L'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 da parte dell'Assemblea dei soci.

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, la Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri da tre a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dal codice civile per le società per azioni a partecipazione pubblica anche non prevalente.

Il patto parasociale, sottoscritto il 14 febbraio 2022 dai soci Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Livorno, Provincia di Livorno e Comune di Collesalveti, ha previsto, all'articolo 10, con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo, che le parti si impegnino ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea dei soci in modo che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque consiglieri nominati dai soci sottoscrittori.

L'articolo 10, comma 2, del patto parasociale prevede che il presidente del Consiglio di amministrazione sia designato dalla Regione Toscana.

L'articolo 10, comma 3, del patto parasociale prevede che i sottoscrittori del patto parasociale stesso si impegnino a valutare la designazione di un consigliere da parte del Comune di Livorno, a partire dalla nomina dell'organo amministrativo successivo a quello in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, apportando, se del caso, le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie al patto parasociale.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del patto parasociale, nel caso in cui le designazioni previste agli articoli 10 e 11 del patto parasociale, per qualsiasi motivo, non vengano effettuate dai soggetti competenti, la scelta sarà rimessa all'Assemblea dei soci.

DURATA: Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto della Società, l'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'articolo 2383, comma secondo, del codice civile dispone che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del patto parasociale, i soci sottoscrittori si impegnano affinché i nominativi dei candidati alla carica dell'organo amministrativo siano scelti, in ogni caso, tra soggetti in possesso di adeguate qualità professionali e morali, nonché di esperienza e di capacità gestionale e nel rispetto della parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Per la carica di presidente del Consiglio di amministrazione: decreto legislativo n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.